Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 55.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 68 al n. 71, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 68. — Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni, diviso in un periodo propedeutico durante il quale viene impartito l'insegnamento di base teorico e pratico, ed in un periodo dedicato all'insegnamento veterinario specifico.

Sono titoli di ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria quelli previsti dalle leggi in vigore.

I cinque anni di studio comportano l'insegnamento teorico e pratico, con esercitazioni e seminari, in non meno di quattromilacinquecento ore relative alle materie di base ed alle materie veterinarie specifiche ed a non meno di tre insegnamenti complementari integrativi scelti dallo studente.

Il periodo di insegnamento di base teorico e pratico comporta almeno 500 ore di lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni e seminari, ripartite come segue tra le materie appresso indicate:

	Ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicazione alle scienze biologiche (biomatematica)	30

Il periodo di insegnamento veterinario specifico comporta non meno di 3690 ore di lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni e seminari, ripartite come segue tra

le materie appresso indicate e raggruppate ai sensi della tabella XXXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987:

	Ore
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	100
Anatomia topografica veterinaria	70
Teratologia	50
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	70
Embriologia	50
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	110
Zootecnia II: genetica e allevamento	60
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale e agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	80
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	30
Tossicologia veterinaria	40
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	60
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II	60
Autopsie	80
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica II: semiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	70
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	70
Parassitologia veterinaria (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	70
Malattie parassitarie degli animali domestici	50
Polizia sanitaria	30
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	150
Ostetricia veterinaria	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Medicina operatoria veterinaria	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I	80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II	70
Lavori pratici nei macelli	50
Clinica medica veterinaria	275
Clinica chirurgica veterinaria	275
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	275
Patologia aviare	275
Radiologia veterinaria	50

Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Insegnamenti complementari:

1) Anestesiologia;
2) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
3) Patologia bovina;
4) Diagnostica di laboratorio;
5) Ecologia;
6) Ematologia clinica comparata;
7) Endocrinologia degli animali domestici;
8) Etnografia;
9) Fisioclimatologia;
10) Idrobiologia e pescicoltura;
11) Igiene del latte;
12) Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
13) Istituzioni di matematica;
14) Istologia patologica;
15) Ittiopatologia;
16) Lingua straniera;
17) Oftalmologia comparata;
18) Patologia tropicale;
19) Storia della medicina veterinaria;
20) Tecnica conserviera;
21) Tecnica mangimistica;
22) Tecnologia avicola;
23) Virologia;
24) Patologia della selvaggina;
25) Fisiopatologia;
26) Diritto veterinario;
27) Patologia degli animali da laboratorio;
28) Medicina nucleare.

Dall'elenco delle materie complementari sopra riportate, la facoltà, con delibera propria e con rispetto delle esigenze didattiche sceglie i corsi da attivare nei singoli anni accademici nella misura prevista e consentita dalle disposizioni vigenti.

La facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, stabilisce altresì i piani di studio per le materie previste come insegnamenti fondamentali e complementari, nonchè il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei corsi e delle relative esercitazioni e le modalità di esami per materia o per gruppi.

E' consentita, su richiesta dello studente, la possibilità di sostenere esami per gruppi di materie affini in numero non superiore a tre, sull'affinità delle materie decide il consiglio di facoltà.

Art. 69. — Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale e delle materie del gruppo di zootecnia devono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi presso istituti della facoltà di medicina veterinaria o presso civili macelli e altri enti ed uffici pubblici e privati riconosciuti idonei dalla facoltà di medicina veterinaria.

Per quanto attiene alle materie cliniche, ai fini di detto tirocinio pratico, che deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno è

completato prima che i candidati si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, sono utilizzabili ore assegnate agli insegnamenti del gruppo 19° (insegnamenti clinici).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 70. — I corsi di chimica, anatomia veterinaria sistematica o comparata, fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica, anatomia patologica veterinaria generale e speciale, patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, comportano due insegnamenti e due esami distinti (I e II parte); per ciascuno di tali insegnamenti l'esame relativo alla prima parte deve precedere quello relativo alla seconda parte.

Gli esami di fisica, chimica, zoologia, botanica, istologia generale e speciale e di embriologia devono precedere l'esame di anatomia veterinaria sistematica e comparata (I parte).

L'esame di anatomia veterinaria (II parte) e l'esame di biochimica devono precedere l'esame di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (I parte).

L'esame di patologia generale deve seguire gli esami di anatomia veterinaria sistematica e comparata II e di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica II e deve precedere quello di anatomia patologica generale e speciale veterinaria (I parte); l'esame di anatomia patologica generale e speciale (II parte) deve precedere gli esami di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici (I parte), patologia medica degli animali domestici, patologia chirurgica veterinaria e podologia; ostetricia veterinaria.

L'esame di anatomia patologica veterinaria generale e speciale (II parte), deve precedere l'esame di ispezione e controllo delle derrate di origine animale (II parte).

La microbiologia è propedeutica rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.

La parassitologia è propedeutica rispetto alle malattie parassitarie. L'esame di fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica è propedeutico per farmacologia e farmacodinamia veterinaria, che deve a sua volta precedere gli esami di farmacia terapeutica generale veterinaria e tossicologia veterinaria.

L'esame di zootecnia I (igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia) deve seguire l'esame di fisiologia veterinaria generale e speciale (parte II) e fisica biologica e precedere gli esami di zootecnia II (genetica ed allevamento), alimentazione e nutrizione, economia rurale ed agronomia.

Per essere ammesso agli esami di clinica medica, di clinica chirurgica e di clinica ostetrica ginecologica veterinaria, lo studente deve aver superato l'esame di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II e rispettivamente gli esami di semeiologia medica veterinaria, di semeiologia chirurgica veterinaria, di patologia medica degli animali domestici, di patologia chirurgica veterinaria e podologia, di medicina operatoria, di patologia della riproduzione e fecondazione artificiale e di ostetricia veterinaria.

Art. 71. — Per gli studenti provenienti da altre facoltà il consiglio di facoltà stabilisce caso per caso l'anno di corso cui possono essere ammessi, con la eventuale convalida di frequenza e di esami, dopo aver valutato l'equipollenza e l'affinità dei rispettivi corsi con quelli previsti dal piano di studio della facoltà.

Con gli stessi criteri, il consiglio di facoltà determina l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria di candidati provvisti di diploma di laurea conseguito presso una qualsiasi altra facoltà.

Norma transitoria

Gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria, all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto, possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà caso per caso il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 125. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **56**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122. — All'elenco delle scuole di specializzazione e di perfezionamento annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta quella di « Chirurgia oculare ».

Dopo l'art. 275 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di perfezionamento in chirurgia oculare ».

Scuola di perfezionamento in chirurgia oculare

Art. 276. — Presso l'Istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di perfezionamento in chirurgia oculare. Essa ha lo scopo di consentire un ulteriore perfezionamento ed approfondimento, pratico e teorico, ai laureati in medicina e chirurgia che avendo già conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione in clinica oculistica desiderano perfezionarsi nella chirurgia oculare.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica.

Art. 277. — Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere teorico, pratico e dimostrativo. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare per tutto il triennio le lezioni, le esercitazioni e le dimostrazioni prestando regolare servizio come medico interno nella clinica a norma degli articoli 129 e 130 di questo statuto.

Gli insegnamenti riguardano sia l'anestesia del paziente e le sue complicanze, sia la tecnologia degli strumenti operatori, sia la tecnica operatoria specialistica, che il trattamento e la prevenzione delle complicanze pre e postoperatorie.

Tali insegnamenti saranno svolti dal direttore della scuola e dai suoi collaboratori.

E' facoltà della scuola di invitare cultori, anche stranieri, della materia a tenere conferenze e seminari su particolari settori.

I mezzi che sono messi a disposizione della scuola sono le attrezzature operatorie dell'Istituto di clinica oculistica.

La scuola dispone per le dimostrazioni e l'insegnamento degli ammalati operatori ricoverati nella clinica oculistica.

Le norme relative all'iscrizione, alla frequenza, alle lezioni e alle esercitazioni, agli esami, al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute negli articoli da 122 e 137 dello statuto della università.

Art. 278. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola, suddivisi nei tre anni del corso, sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anestesia generale e locale. Complicanze e mezzi per prevenirle e trattarle.

Tecnologia delle attrezzature chirurgiche più complesse (apparati per microchirurgia, apparati per fotocoagulazione con sorgenti allo xenone e laser, apparati diatermici, apparati criogenici, dermotomi e mucosotomi, apparati per cheratoplastiche, apparati per la preparazione di impianti plastici e protesi corneali, lenticolari e sclerali, apparati per incisioni corneali e sclerali, materiali per suture).

Chirurgia della cornea: 1) tecniche per la cheratoplastica perforante e lamellare; 2) conservazione del materiale da innesto; 3) cheratoplastiche a scopo refrattivo e tettonico; 4) tecniche delle cheratoprotesi perforanti, delle cheratoprotesi intralamellari, delle epicheratoprotesi e dell'impianto di endotelio artificiale; 5) mezzi di sutura per la cornea e impiego di adesivi tissurali; 6) uso del microscopio operatorio nella chirurgia della cornea.

Chirurgia del cristallino: 1) estrazione del cristallino con microscopio operatorio; 2) crioestrazione del cristallino; 3) zonulolisi enzimatica: indicazioni e complicanze; 4) estrazione del cristallino lussato e sublussato.

Chirurgia del glaucoma: 1) tecniche ed indicazioni degli interventi fistolizzanti; 2) ciclodialisi; 3) cicloanemizzazione ed interventi diretti a ridurre la secrezione dell'umor acqueo (ciclodiatermia, crioapplicazioni); 4) tecniche di trabeculotomia con l'ausilio del microscopio operatorio; 5) intervento per glaucoma secondario; 6) intervento per il glaucoma congenito.

Correzione chirurgica delle eterotropie ed eteroforie con particolare riguardo agli interventi dei muscoli verticali ed al trattamento delle sindromi A e V.

Chirurgia dell'apparato lacrimale: dacriocistorinostomia, lacorinostomia, ricostruzione chirurgica dei canalini lacrimali.

2° *Anno*:

Chirurgia delle palpebre: 1) correzione chirurgica della ptosi palpebrale; 2) chirurgia dell'entropino; ectropion e lagoftalmo; 3) asportazione di neoformazioni palpebrali ed interventi di ricostruzione plastica.

Tecniche di localizzazione ed estrazione di corpi estranei endoculari magnetizzabili e non magnetizzabili.

Chirurgia dell'orbita: *exenteratio orbitae* e procedimenti di plastica a scopo cosmetico; procedimenti chirurgici per il trattamento di neoformazioni orbitarie; trattamento chirurgico della retrazione delle cavità anfotalmiche; procedimenti di enucleazioni ed eviscerazione del bulbo con impianti orbitari per protesi mobili.

Chirurgia del distacco di retina: 1) tecniche diagnostiche inerenti alla chirurgia retinica; 2) interventi di diatermocoagulazione di superficie; 3) interventi di scleroplastica con e senza impiego di impianto intrasclerale; 4) interventi di scleroplastica con cerchiaggio; 5) materiali di impianto organico ed inorganico; 6) interventi di scleroplastica con applicazioni criogeniche; 7) fotocoagulazioni e sue indicazioni, interventi con fotocoagulazione con e senza procedimenti di scleroplastica; 8) chirurgia del vitreo: impianti di vitreo fresco e conservato e suoi succedanei; 9) profilassi del distacco retinico: sue indicazioni ed impiego delle applicazioni diatermiche e della fotocoagulazione.

3° *Anno*:

Trattamento chirurgico della retinopatia diabetica, della retinopatia di Eales e delle retinopatie angiomatosiche: fotocoagulazione, diatermia, applicazioni criogeniche.

Complicazioni internistiche generali peroperatorie della chirurgia oculare e loro trattamento: complicazioni cardiovascolari, respiratorie, urologiche, endocrine e dismetaboliche, complicazioni jatrogeniche postoperatorie, complicazioni psicologiche e psichiatriche.

Complicazione della chirurgia palpebrale ed in particolare delle operazioni per ptosi palpebrale.

Complicazioni della chirurgia dell'apparato lacrimale.

Complicazioni della chirurgia delle esotropie e delle esoforie.

Complicazioni della chirurgia dell'orbita, della enucleazione ed eviscerazione del bulbo e degli impianti orbitari.

Complicazioni degli interventi sulla cornea, ed in particolare delle cheratoplastiche e degli impianti cheratoprotesici e loro trattamento.

Complicazioni degli interventi per il glaucoma e loro trattamento.

Reinterventi antiglaucomatosi.

Complicazioni della chirurgia del cristallino e loro trattamento.

Complicazioni della chirurgia per il distacco di retina. Recidive e reinterventi.

Art. 279. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito il diploma di specializzazione presso una scuola di specializzazione in clinica oculistica in numero non superiore a dieci complessivamente. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 280. — Alla fine di ogni corso, gli iscritti dovranno sostenere un colloquio sulle materie svolte.

Alla fine del terzo anno gli allievi che avranno superato i colloqui saranno ammessi alla prova finale consistente in una prova orale, in una dimostrazione operatoria pratica e nella discussione di una tesi scritta.

Art. 281. — Il colloquio di ciascun anno e la prova finale saranno sostenuti davanti ad una commissione nominata dal rettore e composta da 5 membri preposti dal direttore della scuola (3 dei quali professori di ruolo della stessa materia o di materie affini).

Art. 282. — Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di perfezionamento in chirurgia oculare da valere a tutti gli effetti legali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 101. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 57.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Epigrafia latina;
Storia comparata delle lingue classiche;
Storia della lingua latina;
Storia della critica d'arte;
Storia della critica;
Storia della Chiesa;
Storia economica.

Art. 29. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia della scienza;
Storia economica;
Filosofia del linguaggio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 102. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1972.

Ripartizione del fondo comune fra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, quinto comma, della stessa legge n. 281, il quale dispone che detto fondo comune è ripartito tra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, tra le regioni, in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di colloca-

mento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro-capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali del Ministero delle finanze;

Visto il successivo sesto comma del medesimo art. 8 il quale stabilisce che la determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3 decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, numero 1121, il quale determina al 1° aprile 1972 la data d'inizio da parte delle regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative ad esse trasferite dallo Stato e stabilisce la iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge n. 281, il cui ammontare viene ragguagliato per l'anno 1972 ai 9/12 dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 115364 in data 20 febbraio 1972 con il quale si provvede ad iscrivere al capitolo n. 3205 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281, la somma di lire 365.437.500.000;

Considerato che i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica per il 1970, penultimo anno antecedente al 1972, relativi alla popolazione e alla superficie di ciascuna regione da prendersi a base per la ripartizione rispettivamente di 6/10 e di 1/10 del detto fondo comune, sono quelli risultanti dalla pubblicazione del detto istituto concernente « popolazione e movimento anagrafico dei comuni » volume XVI 1970;

Visti gli uniti prospetti *A*, *B* e *C* recanti la determinazione, per l'anno 1972, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla suddetta legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione rispettivamente ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *D* relativo alla ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1970, penultimo antecedente al 1972, e in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *E* riguardante la ripartizione fra le regioni, con le modalità sopra riportate, stabilite dal più volte citato art. 8 della legge n. 281, dell'ammontare complessivo di L. 365.437.500.000 del fondo comune relativo all'anno 1972;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare complessivo di L. 365.437.500.000 del fondo comune relativo all'anno 1972 resta determinata come segue:

	Lire
Piemonte	31.980.438.735
Lombardia	50.467.087.972
Veneto	28.888.835.112
Liguria	12.708.873.714
Emilia-Romagna	30.798.646.024
Toscana	25.591.292.125
Umbria	7.486.312.591
Marche	11.221.387.539
Lazio	32.367.110.903
Abruzzi	12.985.999.131
Molise	3.815.359.450
Campania	46.796.784.996
Puglia	37.209.794.933
Basilicata	8.371.779.519
Calabria	24.747.797.256
Totale	365.437.500.000

Art. 3.

La spesa di L. 365.437.500.000 derivante dal presente decreto graverà sul cap. n. 3205 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1972
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 330

PROSPETTO A

Determinazione per l'anno 1972 dei punteggi spettanti alle Regioni a statuto ordinario in base al requisito del tasso di emigrazione.

	Tasso di emigrazione anno 1970 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	12,98	1,050	1
Lombardia	8,88	0,718	0
Veneto	8,93	0,722	0
Liguria	13,44	1,087	1
Emilia-Romagna	8,10	0,655	0
Toscana	8,26	0,668	0
Umbria	13,84	1,120	1
Marche	11,24	0,909	1
Lazio	10,66	0,862	1
Abruzzi	18,96	1,534	2
Molise	25,40	2,055	2
Campania	14,50	1,173	1
Puglia	18,32	1,482	1
Basilicata	30,23	2,446	2
Calabria	24,58	1,989	2
Tasso medio Regioni S. O.	12,36	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *B*

Determinazione per l'anno 1972 dei punteggi spettanti alle Regioni a statuto ordinario in base al requisito del grado di disoccupazione

	Iscritti nelle liste di collocamento di I e II classe per l'anno 1970 (1)	Popolazione media anno 1970	Grado di disoccupazione anno 1970	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	27.946	4.407.050	0,00634	0,406	0
Lombardia	61.980	8.387.617	0,00738	0,473	0
Veneto	56.430	4.105.243	0,01374	0,881	0
Liguria	13.832	1.877.495	0,00737	0,472	0
Emilia-Romagna	76.534	3.846.612	0,01990	1,276	1
Toscana	35.458	3.467.794	0,01022	0,655	0
Umbria	17.527	782.834	0,02239	1,435	1
Marche	21.141	1.366.225	0,01547	0,992	0
Lazio	48.747	4.670.325	0,01044	0,669	0
Abruzzi	24.490	1.201.785	0,02038	1,306	1
Molise	7.724	331.872	0,02327	1,492	1
Campania	147.005	5.175.244	0,02840	1,820	2
Puglia	112.514	3.635.687	0,03095	1,984	2
Basilicata	17.712	623.386	0,02841	1,821	2
Calabria	47.622	2.052.919	0,02320	1,487	1
TOTALE REGIONI	716.662	45.932.088	0,01560	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO *C*

Determinazione per l'anno 1972 dei punteggi spettanti alle Regioni a statuto ordinario in base al requisito del carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito

	Totale del carico del ruolo per l'anno 1970 (1)	Popolazione media anno 1970	Carico pro-capite anno 1970	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle R.S.O. e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
Piemonte	40.525.519.000	4.407.050	9.196	0,784	1
Lombardia	89.081.959.000	8.387.617	10.621	0,678	1
Veneto	25.044.270.000	4.105.243	6.100	1,181	2
Liguria	18.731.768.000	1.877.495	9.977	0,722	1
Emilia-Romagna	27.634.188.000	3.846.612	7.184	1,003	2
Toscana	21.774.139.000	3.467.794	6.279	1,148	2
Umbria	3.705.207.000	782.834	4.733	1,523	2
Marche	6.424.188.000	1.366.225	4.702	1,533	2
Lazio	55.049.753.000	4.670.325	11.787	0.611	1
Abruzzi	3.880.883.000	1.201.785	3.229	2,232	3
Molise	848.155.000	331.872	2.556	2,820	3
Campania	21.088.192.000	5.175.244	4.075	1,768	2
Puglia	12.223.498.000	3.635.687	3.362	2,144	3
Basilicata	1.453.836.000	623.386	2.332	3,090	4
Calabria	3.579.574.000	2.052.919	1.744	4,132	5
TOTALE REGIONI	331.045.129.000	45.932.088	7.207	1,000	

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *D*

Ripartizione fra le Regioni a statuto ordinario per l'anno 1972 dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente al 31 dicembre 1970 e in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuna regione come dai prospetti A, B e C.

	Popolazione residente al 31-12-1970 (Pi)	Somma dei punteggi f (Ci)	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi x f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 del fondo comune $\frac{Pi \times f(Ci)}{S[Pi \times f(Ci)]}$	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 del fondo comune
	—	—	—	—	—
Piemonte	4.433.593	2	8.867.186	0,06207	6.804.811.688
Lombardia	8.442.914	1	8.442.914	0,05910	6.479.206.875
Veneto	4.122.202	2	8.244.404	0,05770	6.325.723.125
Liguria	1.881.952	2	3.763.904	0,02634	2.887.687.125
Emilia-Romagna	3.858.756	3	11.576.268	0,08104	8.884.516.500
Toscana	3.479.585	2	6.959.170	0,04871	5.340.138.188
Umbria	782.621	4	3.130.484	0,02191	2.402.020.688
Marche	1.368.765	3	4.106.295	0,02874	3.150.802.125
Lazio	4.705.121	2	9.410.242	0,06587	7.221.410.438
Abruzzi	1.201.498	6	7.208.988	0,05047	5.533.089.187
Molise	331.257	6	1.987.542	0,01391	1.524.970.687
Campania	5.191.450	5	25.957.250	0,18170	19.919.998.125
Puglia	3.642.464	6	21.854.784	0,15298	16.771.388.625
Basilicata	620.731	8	4.965.848	0,03475	3.809.685.937
Calabria	2.048.655	8	16.389.240	0,11471	12.575.800.687
TOTALE			142.864.519	1,00000	109.631.250.000

N.B. — I dati della popolazione sono quelli ufficiali risultanti dalla pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica « Popolazione e movimento anagrafico dei comuni » volume XVI 1970.

PROSPETTO *E*

Ripartizione per l'anno 1972 fra le Regioni a statuto ordinario del fondo comune previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

	6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente al 31-12-1970	1/10 in proporzione diretta alla superficie al 31-12-1970	3/10 come ripartiti nel prospetto *D*	Somma complessiva spettante a ciascuna regione
	—	—	—	—
Piemonte	21.081.928.281	4.093.698.766	6.804.811.688	31.980.438.735
Lombardia	40.146.424.678	3.841.456.419	6.479.206.875	50.467.087.972
Veneto	19.601.250.481	2.961.861.506	6.325.723.125	28.888.835.112
Liguria	8.948.763.924	872.422.665	2.887.687.125	12.708.873.714
Emilia-Romagna	18.348.553.249	3.565.576.275	8.884.516.500	30.798.646.024
Toscana	16.545.578.590	3.705.575.347	5.340.138.188	25.591.292.125
Umbria	3.721.397.023	1.362.894.880	2.402.020.688	7.486.312.591
Marche	6.508.537.334	1.562.048.080	3.150.802.125	11.221.387.539
Lazio	22.373.055.775	2.772.644.690	7.221.410.438	32.367.110.903
Abruzzi	5.713.175.446	1.739.734.498	5.533.089.187	12.985.999.131
Molise	1.575.141.407	715.247.266	1.524.970.687	3.815.359.450
Campania	24.685.571.403	2.191.215.468	19.919.998.125	46.796.784.996
Puglia	17.320.075.346	3.118.330.962	16.771.388.625	37.209.794.933
Basilicata	2.951.603.006	1.610.490.576	3.809.685.937	8.371.779.519
Calabria	9.741.443.967	2.430.552.602	12.575.800.687	24.747.797.256
TOTALE	219.262.500.000	36.543.750.000	109.631.250.000	365.437.500.000

(4300)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone internazionale tecniche e attrezzature contro gli inquinamenti - POLLUTION 72 », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone internazionale tecniche e attrezzature contro gli inquinamenti - POLLUTION 72 », che avrà luogo a Padova dal 13 al 17 giugno 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.

Aggregazione delle aziende speciali di sistemazione montana di Trento e Bolzano alla cassa integrazione guadagni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Vista la richiesta della regione Trentino-Alto Adige per l'assoggettamento alle norme della cassa integrazione guadagni delle aziende speciali di sistemazione montana di Trento e Bolzano istituite con legge regionale 11 novembre 1971, n. 39;

Considerato che alle dipendenze delle citate aziende è assunto personale operaio a tempo indeterminato secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da imprese edili e affini;

Ritenuta la opportunità di assicurare agli operai stessi la integrazione salariale prevista dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77;

Sentita la commissione centrale per l'edilizia della cassa integrazione guadagni;

Decreta:

Le aziende speciali di sistemazione montana di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, sono assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.

Roma, addì 7 marzo 1972

(4185) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commisssione regionale per la manodopera agricola della Toscana;

Vista la nota n. 20297 del 17 febbraio 1972 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con cui si chiede la sostituzione, perchè destinato ad altro incarico, del dott. Francesco Liguori, membro effettivo, rappresentante del Ministero stesso in seno al suddetto organo collegiale, con il dott. Girolamo Cavalli;

Decreta:

Il dott. Girolamo Cavalli è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Francesco Liguori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

(4526) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1972.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1970.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1970 della commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, rinnovata con decreto 4 luglio 1965 e confermata con decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1970;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 2ª sessione 1970

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Abbadessa Ernesto	6- 8-1909	Palermo	Cinisi	Non iscritto
2. Abbadessa Giuseppe	15- 4-1913	Palermo	Palermo	Non iscritto
3. Agostinis Giorgio	11- 4-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
4. Agostoni Paolo	4- 6-1936	Bressanone	Padova	Avvocati
5. Albano Umberto	5- 9-1910	Taranto	Roma	Non iscritto
6. Ambrosini Gino	18- 7-1923	Bisuschio	Bisuschio	Non iscritto
7. Amigoni Ferdinando	1- 3-1904	Ferrara	Pianoro-Poggio Gallo	Non iscritto
8. Andreoli Mauro	26- 6-1926	Forlì	Milano	Ragionieri
9. Anselma Angelo	11-12-1931	Brà	Torino	Ragionieri
10. Anselmi Fabrizio	9- 1-1925	Livorno	Milano	Non iscritto
11. Antinori Liliana	17-11-1925	Roma	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
12. Arancio Michele	18-11-1929	Modica	Genova	Non iscritto
13. Arces Romeo	1-10-1916	Taranto	Milano	Non iscritto
14. Ascherio Cesare	28- 7-1915	Milano	Milano	Ragionieri (Elenco speciale)
15. Auletta Carlo	13- 3-1935	Alessandria	Milano	Dottori commercialisti
16. Auletta Federico	10-12-1910	Foggia	Taranto	Dottori commercialisti
17. Aureli Angelo	1-11-1926	Pisoniano	Tivoli	Dottori commercialisti
18. Baldassarre Giuseppe	8- 9-1907	Montefalcione	Roma	Non iscritto
19. Barabino Luciano	26- 3-1926	Genova	Genova	Ragionieri
20. Bardelli Alberto	10- 9-1925	Milano	Milano	Non iscritto
21. Bardi Luigi	15-11-1933	Roccalbegna	Milano	Procuratori legali
22. Baroni Emilio	23-11-1926	Scarperia	Vibo Valentia	Dottori commercialisti
23. Battucci Lamberto	13- 6-1930	Ancona	Ancona	Non iscritto
24. Beccani Silvio	10- 5-1923	Milano	Milano	Dottori commercialisti
25. Bellagamba Ugo	23- 6-1941	Jesi	Senigallia	Ragionieri
26. Bellecci Antonio	22- 5-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
27. Bellifemine Antonio	2- 1-1914	Cerignola	Cerignola	Dottori commercialisti
28. Beltramo Maria Maddalena	25- 6-1932	Torino	Torino	Ragionieri
29. Benaglia Giampaolo	27-11-1936	S. Vittoria di Gualtieri	Reggio Emilia	Ragionieri
30. Bennati Pietro	3- 4-1894	Genova	Genova	Non iscritto
31. Bergamini Pietro	13-10-1906	Carpi	Ravenna	Non iscritto
32. Bertolotti Carlo	4- 9-1922	Suna di Verbania	Torino	Ingegneri
33. Bertossi Bruno	2- 8-1920	Udine	Milano	Non iscritto
34. Bertozzi Felice	18- 1-1933	Bologna	Bologna	Avvocati
35. Besana Mario	3- 7-1934	Breno	Milano	Avvocati
36. Bianchi Claudio	16- 3-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
37. Biffo Pietro	6-10-1932	Torino	Torino	Dottori commercialisti
38. Bigi Alfonso	24- 1-1906	Milano	Milano	Non iscritto
39. Bilotta Elio	19- 3-1925	Catanzaro	Catanzaro	Procuratori legali
40. Biscozzi Luigi	2- 8-1934	Salice Salentino	Milano	Dottori commercialisti
41. Bocchini Vito	26-11-1936	Cesena	Cesena	Dottori commercialisti
42. Bolis Luigi	3- 6-1943	Lecco	Lecco	Ragionieri
43. Bonami Mario	18- 6-1911	Reggio Emilia	Firenze	Non iscritto
44. Bongiovanni Giuseppe	5- 9-1912	Torino	Roma	Non iscritto
45. Bonomonte Filippo	21- 2-1936	Palermo	Palermo	Avvocati
46. Boreatti Enrico	18-12-1933	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
47. Borelli Umberto	3-11-1936	Modena	Modena	Dottori commercialisti
48. Borgarello Marcello	12-10-1920	Pinerolo	Torino	Ragionieri
49. Borio Carlo	19-10-1927	Asti	Pavia	Ragionieri
50. Bottali Vittorio	1- 4-1913	Brescia	Roma	Dottori commercialisti
51. Braga Vittorio	27- 6-1938	Piacenza	Sanremo	Dottori commercialisti
52. Braggio Giovanni Battista	4-12-1925	Borgoratto Alessandrino	Frugarolo	Dottori commercialisti
53. Brizio Giuseppe	26- 7-1917	Fossano	Bergamo	Dottori commercialisti
54. Bronzoni Walter	15- 6-1915	Montecchio Emilia	Montecchio Emilia	Dottori commercialisti
55. Brunelli Carlo	26- 6-1941	Brescia	Milano	Dottori commercialisti
56. Bruni Roberto	3- 2-1936	Terni	Terni	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
57. Bruno Giuseppe	1- 7-1938	Torino	Milano	Ragionieri
58. Brustia Antonio	2- 5-1906	Novara	Milano	Non iscritto
59. Bulgarini Adelmo	20- 4-1921	Roma	Roma	Non iscritto
60. Caccavale Ernesto	4-10-1901	Capua	S. Maria Capua V.	Dottori commercialisti
61. Cacciabaudo Domenico	18- 7-1930	Palermo	Monza	Non iscritto
62. Cagna Francesco	4- 5-1918	Corneliano d'Alba	Torino	Avvocati
63. Caimi Carlo	3- 5-1939	Romagnano Sesia	Romagnano Sesia	Ragionieri
64. Camerano Maurizio	6- 1-1943	Voghera	Torino	Dottori commercialisti e ragionieri
65. Caminati Pierino	21- 4-1909	Piacenza	Piacenza	Dottori commercialisti
66. Caminiti Marcello	26- 7-1913	Taormina	Firenze	Non iscritto
67. Canavera Adriano	16- 4-1941	Torino	Torino	Dottori commercialisti
68. Cancellieri Spartaco	6- 6-1909	Roma	Roma	Non iscritto
69. Candusso Luigi	22- 7-1926	Ferrara	Brescia	Ragionieri
70. Canti Guido	19- 4-1919	Piubega	Tortona	Non iscritto
71. Capaldo Antonio	4- 5-1940	Salza Irpina	S. Giuliano Milanese	Ragionieri
72. Capitani Settimio	9-10-1915	Pitigliano	Roma	Non iscritto
73. Caponetto Giuseppe	14- 3-1921	Porto Empedocle	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
74. Cappannelli Renato	9- 9-1933	Firenze	Bologna	Ragionieri
75. Carabelli Giovanni	8-11-1935	Novara	Milano	Dottori commercialisti
76. Carelli Renzo	20- 7-1913	Verona	Cuneo	Non iscritto
77. Caria Antonio	11- 2-1923	Cagliari	Sassari	Non iscritto
78. Carini Mario	15- 3-1920	Milano	Milano	Ragionieri
79. Carone Giuseppe	13- 7-1910	Bari	Milano	Non iscritto
80. Carotti Danelio	11- 5-1912	Montecarotto	Fabriano	Non iscritto
81. Castiello Luigi	29-11-1930	S. Maria C. V.	Roma	Non iscritto
82. Catalano Alberto	14- 6-1927	Trapani	Erice	Dottori commercialisti
83. Cecchinato Oscar	8- 9-1937	Marghera	Novara	Dottori commercialisti
84. Celano Pietro	6- 4-1902	Capua	Conegliano	Dottori commercialisti
85. Cerioli Giovanni Pietro	19-12-1933	Soncino	Milano	Dottori commercialisti
86. Cerri Giorgio	19- 6-1924	Palombara Sabina	Milano	Non iscritto
87. Cerruti Giacomo	2- 2-1925	Varazze	Genova	Non iscritto
88. Cerruti Giuseppe	7- 3-1920	Torino	Torino	Non iscritto
89. Cesaretti Aldo	10- 2-1924	Osimo	Milano	Non iscritto
90. Chiericati Luigi	6- 3-1922	Milano	Milano	Non iscritto
91. Chiurco Nicolò	12- 4-1928	Rovigno d'Istria	Trieste	Ragionieri
92. Ciabattini Marcello	23- 9-1937	Perugia	Perugia	Non iscritto
93. Cillerai Plinio	29- 7-1934	Massa Marittima	Grosseto	
94. Ciotti Carlo	7- 6-1921	Milano	Genova	Dottori commercialisti
95. Cipolla Giorgio	9-10-1937	L'Aquila	Parma	Ragionieri
96. Cippitelli Vincenzo	16- 9-1929	Frascati	Frascati	Dottori commercialisti
97. Cipriani Federico	3-10-1932	Foligno	Perugia	Dottori commercialisti
98. Ciulli Danilo	30- 9-1911	Penne	Roma	Non iscritto
99. Coletti Franco	7-12-1917	Roma	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
100. Colombo Fulvio	26- 6-1933	Torino	Torino	Ragionieri
101. Comelli Benvenuto	4- 4-1914	Bonate Sopra	Bergamo	Dottori commercialisti
102. Cominetti Giuseppe	24-10-1929	S. Stefano Lodigiano	Piacenza	Dottori commercialisti
103. Cortellazzo Guido	13-11-1932	Verona	Venezia-Mestre	Geometri
104. Costabile Ugo	14- 5-1920	Napoli	Mercato S. Severino	Dottori commercialisti
105. Cozzi Giuseppe	3-10-1943	Luino	Cisliano	Ragionieri
106. Cremonesi Luciano	13-12-1925	Milano	Varese	Non iscritto
107. Crosetto Giulio	29- 1-1936	Torino	Torino	Ingegneri
108. Cusimano Giovanni	8- 3-1934	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
109. D'Altoè Domenico	21- 6-1933	Cuneo	Desio	Non iscritto
110. D'Andria Giuseppe	15- 7-1923	Taranto	Milano	Non iscritto
111. D'Andria Luigi	12- 9-1931	Caserta	Caserta	Avvocati
112. Danielli Aldo	22- 8-1937	Genova	Genova	Ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
113. De La Ville sur Illon Ernesto	3- 3-1913	S. Angelo in Lizzola	Cagliari	Non iscritto
114. Delle Donne Mario	15- 5-1929	Napoli	Napoli	Ragionieri
115. De Matteis Pietro	26-10-1944	Roma	Roma	Ragionieri
116. de Paola Emilio	16- 4-1924	Napoli	Napoli	Ragionieri
117. D'Erme Igino	23- 1-1938	Sermoneta	Latina	Dottori commercialisti
118. Diana Adriano	28-10-1934	Piacenza	Bologna	Dottori commercialisti
119. Di Cristina Francesco	2- 8-1920	Napoli	Milano	Non iscritto
120. Di Franco Alfredo	10-11-1928	Lercara Friddi	Palermo	Non iscritto
121. Diquattro Corrado	1- 4-1938	Ragusa	Ragusa	Dottori commercialisti
122. Di Salvo Piero	1- 9-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
123. Dominici Carlo	14- 9-1940	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
124. Dominici Gustavo	29-12-1911	Perugia	Perugia	Non iscritto
125. Donato Lorenzo	21-11-1906	Messina	Messina	Ragionieri
126. Donatone Bruno	2- 7-1933	Modena	Aprilia	Procuratori legali
127. Dumano Carmelo	19- 8-1905	Catania	Frosinone	Non iscritto
128. Faglioni Carlo	18-12-1935	Modena	Modena	Dottori commercialisti
129. Falciani Alberto	2- 5-1932	Firenze	Pisa	Dottori commercialisti
130. Fallica Vincenzo	10- 7-1928	Adrano	Palermo	Avvocati
131. Favia Giovanni	18- 6-1922	Ancona	Ancona	Ragionieri
132. Federici Dante	1-10-1924	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Non iscritto
133. Ferrassa Ottavio	12- 2-1921	Novara	Novara	Ragionieri
134. Ferri Luigi	15- 4-1916	Andria	Roma	Dottori commercialisti
135. Ferrino Giorgio	17- 6-1939	Torino	Torino	Dottori commercialisti
136. Ferro Angelo	15-12-1937	Padova	Padova	Dottori commercialisti
137. Fiannacca Luigi Giuseppe	26-11-1935	Saronno	Catania	Ragionieri
138. Filosa Vincenzo	19- 7-1921	Roma	Padova	Avvocati
139. Forte Mario	3- 4-1906	Trieste	Torino	Non iscritto
140. Forti Angelo	31-12-1907	Sarnano	Jesi	Dottori commercialisti
141. Frassi Giordano	7- 6-1939	Cremona	Cremona	Dottori commercialisti
142. Fregoso Giovanni Battista	20- 8-1936	La Spezia	Parma	Dottori commercialisti
143. Friederichsen Marcello	18-11-1907	Milano	Bolzano	Non iscritto
144. Frisiero Gino	3- 1-1920	Treviso	Treviso	Ragionieri
145. Froschmayr Giuseppe	23-11-1927	Lecco	Varna	Non iscritto
146. Fusco Giuseppe Giacinto	6- 3-1931	Sulmona	Roma	Non iscritto
147. Gagino Adriano	12- 2-1921	Alessandria	Genova	Ragionieri
148. Gay Marco	23- 8-1933	Luserna S. Giovanni	Pinerolo	Avvocati
149. Gargiulo Francesco	28-10-1901	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Dottori commercialisti
150. Gasparro Giorgio	23- 8-1914	Vibo Valentia	Milano	Non iscritto
151. Germani Elvezio	17- 3-1927	Pola	Trieste	Dottori commercialisti
152. Getti Eugenio	12- 2-1925	Bagni di Lucca	Roma	Ragionieri
153. Giannini Mario	28- 7-1932	Milano	Milano	Avvocati
154. Giorgi Giorgio	22- 9-1933	Torino	Torino	Avvocati
155. Giuffrida Mario	13- 4-1919	Palermo	Milano	Non iscritto
156. Giuriato Francesco	21- 5-1938	Campodarsego	Padova	Ragionieri
157. Giustetto Carla	21- 8-1925	Pinerolo	Pinerolo	Dottori commercialisti
158. Gramazio Antonio	14- 7-1919	Benevento	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
159. Grifone Arturo	5- 6-1902	Ariano Irpino	Roma	Non iscritto
160. Grimaldi Gian Paolo	7- 6-1939	Roma	Roma	Non iscritto
161. Guarino Sebastiano	19- 2-1915	Scicli	Cuneo	Non iscritto
162. Heffler Luigi	10- 5-1905	Garessio	Garessio	Non iscritto
163. Holzer Mario	30- 8-1920	Amantea	Roma	Dottori commercialisti
164. Iacuitti Elio	1- 2-1927	Pereto	Desio	Non iscritto
165. Ianieri Antonietta	5-10-1936	Roma	Roma	Ragionieri
166. Jannone Michele	8- 6-1932	Bari	Bergamo	Ragionieri
167. Jemina Fernando	23- 3-1905	Mondovì	Mondovì	Ragionieri
168. Imperatori Gianfranco	23- 7-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
169. Ioppolo Vincenzo	20-10-1908	Floresta	Brescia	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
170. Josano Roberto	9- 6-1936	Roma	Milano	Ragionieri
171. Kaser Antonio .	26- 4-1914	Merano	Bolzano	Ragionieri
172. König Manfred	15- 5-1941	Merano	Merano	Ragionieri
173. Lallai Antonio	26- 6-1932	Oristano	Oristano	Dottori commercialisti
174. Lamorgese Onofrio .	17-12-1938	Taranto	Taranto	Ragionieri
175. Landriscina Stefano	7-10-1933	Trinitapoli	Milano	Ragionieri
176. Laschetti Sergio .	30-11-1933	Livorno	Roma	Non iscritto
177. Lazzari Sigfrido .	31-10-1941	Genova	Milano	Ragionieri
178. Lazzati Giampaolo .	28-12-1935	Milano	Milano	Dottori commercialisti
179. Leonardi Leonardo .	9- 5-1917	Lucca	Lucca	Ragionieri
180. Levi Giorgio	2- 7-1912	Roma	Roma	Non iscritto
181. Ligasacchi Luigi .	12- 8-1932	Milano	Milano	Non iscritto
182. Lizzio Antonino	1- 7-1911	Catania	Roma	Ragionieri
183. Lodetti Lido	3- 3-1910	Cremona	Bogliasco	Non iscritto
184. Lucchi Paolo	2-10-1938	Bologna	Bologna	Ragionieri
185. Lunetta Calogero	11- 8-1912	Noto	Pisa	Dottori commercialisti
186. Maccabelli Marcello	4-12-1899	Buenos Aires	Roma	Non iscritto
187. Maffei Mario	31-10-1916	Verona	Padova	Non iscritto
188. Maffeis Maurizio .	3- 7-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
189. Maggi Angelo .	7- 8-1909	Cortile S. Martino	Parma	Non iscritto
190. Maggio Salvatore	5- 7-1921	Salerno	Taranto	Dottori commercialisti
191. Mayer Walter .	28- 2-1913	Merano	Merano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
192. Malfatti Carlo .	10- 3-1911	Genova	Genova	Non iscritto
193. Maltagliati Sergio	4- 9-1915	Firenze	Genova	Ragionieri
194. Maltese Pietro	1- 5-1928	Ragusa	Modica	Ingegneri
195. Malvezzi Giangiusto	4- 3-1924	Redona	Monza	Dottori commercialisti
196. Mancini Rolando	17- 8-1930	Todi	Perugia	Dottori commercialisti
197. Mandrioli Amedeo .	27- 7-1935	Bentivoglio	Bologna	Dottori commercialisti
198. Mangia Gioacchino .	23-10-1911	Palermo	Roma	Non iscritto
199. Mantovani Giuseppe	2- 2-1925	Milano	Milano	Non iscritto
200. Marani Toro Inigo .	1- 8-1908	L'Aquila	Roma	Avvocati
201. Maraschi Luigi	8- 3-1916	Lodivecchio	Mondovì	Non iscritto
202. Marchini Alessandro	30- 8-1927	Parabiago	Milano	Dottori commercialisti
203. Marsilii Hiram	5- 8-1913	Cetraro	Taormina	Dottori agronomi
204. Martinelli Felice .	15- 1-1937	Ala	Chizzola	Dottori commercialisti
205. Martini di Valle Aperta Giorgio .	11-11-1911	Roma	Roma	Avvocati
206. Mascaretti Rinaldo . . .	18- 1-1936	Voghera	Milano	Ragionieri
207. Mastrangelo Aldo	4- 1-1932	Roma	Roma	Dottori commercialisti
208. Mastrangelo Romano . .	21- 4-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
209. Mastropasqua Onofrio	15- 3-1915	Molfetta	Roma	Non iscritto
210. Masullo Ciro .	7-11-1933	Napoli	Roma	Ragionieri
211. Mattioli Vittorio . .	18- 5-1934	Milano	Roma	Ragionieri
212. Mella Enrico	14-12-1915	Milano	Gallarate	Non iscritto
213. Mercurio Giulio	6- 6-1915	Palermo	Palermo	Non iscritto
214. Merlack Giuseppe	12- 8-1915	Catania	Roma	Dottori commercialisti
215. Messina Enrico	28- 1-1908	Salerno	Roma	Non iscritto
216. Messina Giulia in Troja . .	12- 7-1925	Trapani	Catania	Ragionieri
217. Meucci Lionello . . .	18- 6-1934	Roma	Roma	Ragionieri
218. Migliaretti Renato	27- 4-1920	Reggio Emilia	Bologna	Non iscritto
219. Milandri Alfredo . . .	25- 4-1904	Cerignola	Roma	Ragionieri
220. Minini Fabio	3-11-1928	Verolanuova	Bra	Non iscritto
221. Minoja Ambrogio	24- 3-1936	Lodi	Lodi	Dottori commercialisti
222. Mirizzi Fulvio . .	23-11-1933	Milano	Modena	Dottori commercialisti
223. Montali Aldo	2- 7-1916	Genova	Genova	Non iscritto
224. Montuoro Francesco . .	1- 4-1905	Nicastro	Cantù	Dottori commercialisti
225. Morerio Giuseppe . . .	28- 4-1913	Monza	Milano	Dottori commercialisti
226. Morgante Giacomo	9- 9-1925	Tolmezzo	Tolmezzo	Non iscritto
227. Mozzi Giulio	30- 7-1909	Cremona	Forlì	Non iscritto
228. Muggetti Roberto	4- 3-1936	Milano	Milano	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
229. Mulco Salvatore .	10- 4-1942	Catanzaro	Catanzaro	Ragionieri
230. Musile Tanzi Renzo .	16- 9-1929	Salsomaggiore Terme	Salsomaggiore Terme	Ragionieri
231. Musso Carlo	22- 5-1933	Torino	Milano	Dottori commercialisti
232. Nardi Adriano .	18- 8-1939	Terni	Roma	Dottori commercialisti
233. Nesti Silvano .	13- 9-1923	Prato	Prato	Dottori commercialisti
234. Nicoletti Francesco .	19-10-1932	Dipignano	Milano	Avvocati
235. Noja Sergio .	7- 7-1931	Pola	Milano	Dottori commercialisti
236. Oriani Luigi	1- 1-1917	Bresso	Bresso	Non iscritto
237. Orlando Leonida .	4- 8-1912	Roma	Arezzo	Non iscritto
238. Orsenigo Cesare	22- 4-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
239. Pagliarone Augusto	12-11-1922	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
240. Palleroni Luigi	3- 6-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
241. Palomby Aster	28- 3-1919	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
242. Palumbo Giuseppe .	12- 4-1903	Monte S. Angelo	Bari	Dottori commercialisti
243. Paoli Oreste .	9- 2-1926	Mandas	Cagliari	Ragionieri
244. Parma Adolfo .	24-10-1932	Castel d'Ario	Milano	Non iscritto
245. Pasinetti Giovanni .	29-11-1923	Borgo di Terzo	Borgo di Terzo	Non iscritto
246. Paterni Giovanni	16- 8-1931	Frosinone	Roma	Ragionieri
247. Pavanello Alberto	30- 4-1936	Milano	Milano	Ragionieri
248. Pavoni Antonio . .	15- 6-1920	Potenza Picena	Milano	Dottori commercialisti
249. Peca Elide	12- 7-1930	Milano	Milano	Non iscritto
250. Pecoraio Luciana	6- 7-1935	Roma	Roma	Non iscritta
251. Peddis Antonello	16- 1-1935	Iglesias	Cagliari	Ragionieri
252. Pellero Giuseppe .	27- 6-1917	Quiliano	Savona	Non iscritto
253. Pellizzari Paolo	3- 7-1937	Pistoia	Bergamo	Ragionieri
254. Peluso Giovanni .	23- 9-1938	Napoli	Napoli	Avvocati
255. Pepe Vittorio	20- 3-1937	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti
256. Peretti Valerio	20- 5-1927	Milano	Milano	Dottori commercialisti
257. Pergola Cosimo	24- 3-1939	Cerignola	Latina	Dottori commercialisti
258. Perini Dino .	20-11-1936	Torino	Biella	Dottori commercialisti
259. Pezzarossi Alfonso .	27-11-1906	Cadelbosco Sopra	Reggio Emilia	Non iscritto
260. Piccinni Leopardi Bruno .	18- 9-1913	Brindisi	Roma	Non iscritto
261. Pighini Angelo .	23-10-1929	Milano	Milano	Non iscritto
262. Pigliasco Renato .	25-11-1922	Napoli	Milano	Avvocati
263. Pilone Giuseppe .	10-11-1927	Campobasso	Genova	Non iscritto
264. Pollice Roberto	1- 6-1936	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
265. Polto Franco	9-11-1913	Milano	Milano	Dottori commercialisti
266. Ponzellini Amerigo	13- 4-1908	Cazzago Brabbia	Varese	Dottori commercialisti
267. Porta Eugenio .	15- 5-1930	Mortara	Mortara	Dottori commercialisti
268. Preda Mirco	10- 5-1942	Milano	Milano	Ragionieri
269. Presot Erminio	20- 3-1921	Valloncello di Pordenone	Pordenone	Ragionieri
270. Prili Antonio	19- 7-1918	Roma	Roma	Non iscritto
271. Protenza Giuseppe .	11- 8-1931	Palermo	Palermo	Non iscritto
272. Raddi Gian Carlo .	25- 6-1933	Ferrara	Ferrara	Ragionieri
273. Raffaghelli Giuliano	5- 1-1933	Savona	Savona	Ragionieri
274. Ramonda Liliana	21- 4-1938	Dronero	Dronero	Ragionieri
275. Rapetti Romeo	31- 1-1925	Milano	Milano	Non iscritto
276. Rava Paolo .	27- 4-1925	Bagnocavallo	Milano	Non iscritto
277. Reichlin Claudio	26- 9-1930	Milano	Milano	Dottori commercialisti
278. Renzi Antonietta .	16- 4-1924	Trieste	Trieste	Non iscritta
279. Rescigno Felice	1- 5-1908	Roccapiemonte	Roma	Non iscritto
280. Ricca Riccardo	29- 6-1941	Imperia	Imperia	Dottori commercialisti
281. Ricci Ezio	31- 5-1919	Sarzana	Mantova	Dottori commercialisti
282. Ridella Antonio	6- 4-1914	Bologna	Genova	Non iscritto
283. Riva Ezio	30- 1-1925	Vimercate	Vimercate	Non iscritto
284. Rizzi Giuseppe	20-10-1928	Barletta	Roma	Non iscritto
285. Rogante Luigi .	2- 9-1923	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
286. Romani Valter	26-11-1925	Roseto degli Abruzzi	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
287. Romeo Vitaliano	7- 9-1915	Firenze	Roma	Non iscritto
288. Rosi Roberto	4- 2-1921	Vaglia	Firenze	Non iscritto
289. Rossignaud Riccardo .	3- 4-1906	Napoli	Napoli	Non iscritto
290. Rota Alberto	15- 9-1919	Valeggio sul Mincio	Magnago	Dottori commercialisti
291. Rubbi Tommaso .	7- 1-1925	Simi (Egeo)	Roma	Avvocati
292. Rubino Aulo	17- 4-1925	Gorizia	Gorizia	Dottori commercialisti
293. Sabelli Paolo	21- 9-1910	Roma	Pescara	Dottori commercialisti
294. Salvarezza Giacomo	25- 7-1929	Genova-Rivarolo	Genova-Rivarolo	Ragionieri
295. Salvatore Antonio	9-10-1929	Sora	Sora	Non iscritto
296. Salzillo Salvatore	16- 6-1932	Messina	Milano	Dottori commercialisti
297. Santini Ettore .	17- 4-1919	Fabriano	Milano	Procuratori legali
298. Sardano Luigi .	16- 4-1935	Genova	Genova	Ragionieri
299. Sartorelli Giuseppe	8- 8-1926	Ceniga di Dro	Trento	Dottori commercialisti
300. Savino Umberto	21-10-1922	Vietri sul Mare	Milano	Non iscritto
301. Scaluggia Renato	11- 4-1911	Brescia	Brescia	Ragionieri (Elenco speciale)
302. Scandurra Carlo .	20- 2-1924	Catania	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
303. Scarpa Emilio	10-12-1908	Venezia	Torino	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
304. Schiatti Paolo .	28- 2-1939	Seregno	Seregno	Dottori commercialisti
305. Scolari Giovanni	12- 3-1922	Novara	Novara	Avvocati
306. Seva Arnaldo .	3- 1-1921	Rosario di S. Fè (Argentina)	Milano	Ragionieri
307. Sgambati Giuseppe	3- 2-1908	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
308. Siena Emilio	12- 2-1933	Verona	Verona	Non iscritto
309. Silingardi Luciano .	18- 2-1940	Lama Mocogno	Parma	Dottori commercialisti
310. Sistini Emidio	24- 2-1923	La Spezia	Firenze	Ragionieri
311. Sorrenti Fausto .	15- 1-1915	Vallelonga	Roma	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
312. Spataro Francesco .	30- 9-1938	Taranto	Brugherio	Dottori commercialisti
313. Sponda Eldo	3- 6-1932	Verona	Verona	Ragionieri
314. Staffico Luigi	27-11-1936	Milano	Milano	Dottori commercialisti
315. Storelli Silvestro .	15- 6-1918	Praga	Milano	Non iscritto
316. Tacchino Giacinto . . .	9- 6-1936	Domodossola	Asti	Dottori commercialisti
317. Taje Federico .	18- 8-1922	Brescia	Milano	Non iscritto
318. Tamagno Armando	17-10-1922	Magnano	Torino	Non iscritto
319. Tanini Francesco	11- 1-1938	Firenze	Bagno a Ripoli	Dottori commercialisti
320. Tedeschi Almo	5-11-1910	Fosdinovo	Genova	Non iscritto
321. Tempesta Francesco .	3- 1-1926	Canosa di Puglia	Milano	Dottori commercialisti
322. Ticci Aldo	14-11-1906	Colle Val d'Elsa	Roma	Non iscritto
323. Tonini Arrigo .	27- 7-1908	Udine	Roma	Non iscritto
324. Torri Amilcare	23- 2-1938	Novara	Novara	Dottori commercialisti
325. Trapani Salvatore .	6- 7-1918	Palermo	Milano	Ragionieri
326. Ulano Goffredo	7- 2-1922	Benevento	Milano	Dottori commercialisti (Elenco speciale)
327. Ulessi Silvio	18- 6-1927	Trieste	Milano	Dottori commercialisti
328. Valletta Raffaele .	10-10-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
329. Vasquez Paolo	7-10-1940	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
330. Vicarelli Cesare .	4-11-1921	Osimo	Osimo	Ragionieri
331. Vingiani Catello .	29-10-1915	Taranto	Milano	Ragionieri (Elenco speciale)
332. Visco Diego	5- 2-1918	Napoli	Roma	Dottori commercialisti
333. Volpi Mariagrazia	19- 9-1939	Trieste	Bergamo	Ragionieri
334. Wyss Francesco .	27- 3-1908	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
335. Zadra Ezio .	10- 8-1936	Merano	Merano	Ragionieri
336. Zammitti Luciano	11- 2-1930	Lodi	Fino Marnasco	Dottori commercialisti
337. Zanaboni Luciano	13- 9-1941	Addis Abeba	Milano	Ragionieri
338. Zanovello Guiscardo . .	5- 9-1914	Porto Said	Roma	Ragionieri
339. Zavagna Paolo	5- 4-1920	Udine	Milano	Non iscritto
340. Zini Mario	14- 1-1933	Milano	Milano	Non iscritto

Roma, addì 6 marzo 1972

Il presidente della commissione centrale: COLASURDO

(4297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5169 del 17 febbraio 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Genova relativa ai tratti urbani delle autostrade Genova-Serravalle, Genova-Savona e Genova-Sestri Levante.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(4163)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12142 del 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1972, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 93, è stato accolto il ricorso straordinario, proposto in data 26 settembre 1969, dal rag. Nicola Lustrato, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso, per l'annullamento della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente con la quale è stata respinta la sua domanda di promozione alla qualifica di funzionario «B» e della delibera dello stesso consiglio di amministrazione con la quale è stata data esecuzione alla delibera che recepiva l'atto di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 1968-1970.

(4239)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE IN BARI

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Severo

Con decreto di questo provveditore n. 34170, in data 10 dicembre 1971, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore del comune di S. Severo predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio per la scuola media «M. Zannotti».

(4240)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Malles Venosta

Con decreto interministeriale n. 544 del 18 gennaio 1972 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte di un manufatto militare in territorio del comune di Malles Venosta, provincia di Bolzano, distinto in catasto con la particella fondiaria n. 151/6, inscritto nella partita tavolare n. 444, sezione II,, della superficie di mq. 1518.

(4241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 40, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1968 dalla prof.ssa Machella Romoli Leonarda, avverso la mancata nomina, quale insegnante abilitata all'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili nelle scuole medie della provincia di Milano.

(4399)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1971, registro n. 35, foglio n. 90, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Vincenzo Rosati, commesso, avverso il provvedimento del 14 novembre 1969 di diniego di assunzione nella carriera esecutiva quale invalido civile.

(4401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 304.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457)

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Bastia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.934.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4420)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.897.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4421)

Autorizzazione al comune di Correggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Correggio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.510.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.510.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.497.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4424)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.084.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.983.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.890.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.024.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.144.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51,

(4429)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375.973.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.560.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.120.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432)

Autorizzazione al comune di Lesignano de Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Lesignano de Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.325.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.053.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.094.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.236.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.626.099, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.204.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.371.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.643.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.065.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.595.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.322.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.399.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.725.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.355.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446)

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Rapolano Terme (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.668.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.571.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.593.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.181.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.455.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.303.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.747.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.929.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454)

Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, il comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.320.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1972, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.508.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 17 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	581,45	581,45	581,60	581,45	581,25	581,45	581,60	581,45	581,45	581,40
Dollaro canadese .	580,80	580.80	580,50	580,80	580,50	580.80	580,85	580,80	580,80	580,75
Franco svizzero	151,205	151,205	151,25	151,205	151,30	151,20	151,95	151,205	151,20	151,20
Corona danese .	83,63	83,63	83,69	83,63	83,60	83,65	83,63	83,63	83,63	83,60
Corona norvegese .	88,23	88,23	88,38	88,23	88,20	88,23	88,20	88,23	88,23	88,20
Corona svedese .	121,88	121,88	121,90	121,88	122,90	121,88	121,82	121,88	121,88	121,86
Fiorino olandese	182,54	182,54	182,69	182,54	182,60	182,54	182,57	182,54	182,54	182,50
Franco belga	13,23	13,23	13,2350	13,23	13,22	13,23	13,2375	13,23	13,23	13,20
Franco francese	115,31	115,31	115,35	115,31	115,40	115,30	115,36	115,31	115,31	115,30
Lira sterlina .	1521 —	1521 —	1522 —	1521 —	1521,75	1521 —	1521,50	1521 —	1521 —	1521 —
Marco germanico .	183,57	183,57	183,65	183,57	-183,60	183,55	183,59	183,57	183,57	183,55
Scellino austriaco	25,245	25,245	25,25	25,245	25,25	25,24	25,2490	25,245	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,64	21,64	21,60	21,64	21,63	21,64	21,64	21,60
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,02	9,02	9 —	9,02	9,2250	9,02	9,02	9 —

Media dei titoli del 17 marzo 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,325
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	94,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,425
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,525
Dollaro canadese	580,825
Franco svizzero	151,177
Corona danese	83,63
Corona norvegese	88,215
Corona svedese	122,85
Fiorino olandese	182,555
Franco belga	13,234
Franco francese	115,335
Lira sterlina	1521.25
Marco germanico .	183,58
Scellino austriaco .	25,247
Escudo portoghese .	21,635
Peseta spagnola	9,021

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami ad otto posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami ad otto posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Liguria.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal 3° comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie;

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per

lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto quaisiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite e aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Genova nei locali siti in via Pontereale n. 2 presso l'ENALC, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfe-

zione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella ***Gazzetta Ufficiale*** e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 6

ALLEGATO 1

(Scheda della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . (provincia di . . . . .) il giorno . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami ad otto posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Liguria riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . , .

Data . .

Firma (1) . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'Ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termini, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4216)

Concorso per esami a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi i carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede ella Sicilia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, lla data di scadenza del termine per la presentazione delle omande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti alidi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli aliani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato ell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli nni 32, salve le elevazioni previste dal 3° comma del presente rticolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano sclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati estituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, . 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di ocumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno i più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle orze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o ssimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di berazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano iportato condanne penali durante il servizio militare, anche se ia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste lall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto onto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati lal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori li bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni splosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente richiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre nesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione lelle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di iberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del ° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e li Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali lurante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio lelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, nche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie;

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi vertificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Palermo nei locali siti in piazza Costelnuovo n. 35 presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di operazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), o militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, certificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 1 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella in cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogonziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 1 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei atti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate a esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in ii siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale a servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o dalla lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della adicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad incidenti di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno procurre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare s l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candi dato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 dell legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Re pubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certifi cato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultim comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado dell sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salut ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degl impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mes da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 397

ALLEGATO 1

(Scheda della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a cinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Sicilia riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . ., e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . .

Data . .

Firma (1) . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'Ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4217)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.